



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Chamois Commune de Chamois

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2014
N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014 (IMU, TASI, TARI).

L'anno 2014, il giorno 04 del mese di MARZO alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Comunale Glarey Alexandre**.

Sono intervenuti nella seduta:

Nominativo	Carica	Presente/Assente
DUCLY Remo	Sindaco	Presente
RIGOLLET Marco	Vice Sindaco	Assente
BRUNET Paola	Consigliere	Presente
LUBRINI Giovanni	Consigliere	Presente
GIUNTA Emanuela	Consigliere	Assente
ROSSET Sara	Consigliere	Presente
RIGOLLET Renzo	Consigliere	Presente
FACCHINI Ermes	Consigliere	Assente
RIGOLLET Fabio	Consigliere	Assente
RIGOLLET Paolo	Consigliere	Presente
BERRUQUIER Paolo	Consigliere	Presente
LANTERNA Laura	Consigliere	Presente
CASAROTTO Antonio Luca	Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATO :

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- il vigente Statuto comunale, approvato;
- il vigente Regolamento del Consiglio comunale;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Regionale 3.02.1999, n. 1 relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali della Valle d'Aosta;
- il vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 28 febbraio 2014;

VISTO l'art. 13, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento per a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo,

disapplicando invece la disposizione contenuta nella lett. f) dello stesso comma 679 (che prevede il riconoscimento di riduzioni TASI per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa), in quanto non pertinente con le attuali modalità di calcolo della TASI, basate sulla rendita dell'immobile e non invece sulla sua capacità di produrre rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 13.000,00
Cura del verde pubblico	€ 7.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 13.500,00
Sgombero neve	€ 13.000,00
Servizi di polizia locale	€ 8.564,00
Servizio di protezione civile	€ 3.200,00
Videosorveglianza	€ 500,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 200,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 1.000,00
Anagrafe	€ 10.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- presunzione relativa al numero occupanti utenze domestiche non residenti. Risulta infatti non possibile verificare puntualmente l'effettiva occupazione e il dato del nucleo anagrafico del comune di residenza non pare conferente rispetto all'esigenza di stimare l'occupazione potenziale dell'immobile (che appunto non è detto venga occupato esclusivamente dal nucleo familiare del proprietario). Inoltre, il sistema di raccolta rifiuti è stato predisposto tenendo conto, necessariamente, delle punte di frequentazione della località, pertanto pare razionale adottare il criterio dell'occupazione potenziale in ragione dei mq;
- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe determinabili, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risulterebbero particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Aliquota zero	Non prevista
TARI	Saldo (una rata)	31/01/15

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione consiliare in data odierna;

FORNITI alcuni chiarimenti da parte del **Sindaco** e del **Segretario** al consigliere **Lubrini**;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità,

All'unanimità dei voti espressi mediante alzata di mano;

D E L I B E R A

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i seguenti immobili e per n. 1 pertinenza funzionale per ciascuna categoria C2 e C6 : ➤ C/1 negozi, botteghe, bar, ristoranti ➤ Attività ricettive extralberghiere, quali case per ferie, ostelli, rifugi, posti tappa escursionistici, affittacamere, strutture ricettive a conduzione familiare, case e appartamenti per vacanze;	7,00 per mille

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
2. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,00 per mille

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari allo 0,00 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Ns. prot n. 410/14);
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)¹:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,64	10
2 componenti	0,70	15
3 componenti	0,75	16
4 componenti	0,79	18
5 componenti	0,8	18
6 o più componenti	0,85	18
Superfici domestiche accessorie	0,64	5

Per le utenze domestiche in capo a utenti non residenti si applica la seguente presunzione assoluta rispetto ai componenti del nucleo:

- due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore **a 35 mq**;

- tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa **tra 35 e 70 mq**;
- quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore **a 70 mq**.

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,11
2. Campeggi, distributori carburanti	0,46	0,17
3. Stabilimenti balneari	0,36	0,13
4. Esposizioni, autosaloni	0,24	0,09
5. Alberghi con ristorante	0,76	0,29
6. Alberghi senza ristorante	0,52	0,39
7. Case di cura e riposo	0,57	0,2
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,64	0,23
9. Banche ed istituti di credito	0,33	0,12
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,63	0,53
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,87	0,31
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,59	0,21
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66	0,24
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,52	0,19
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,62	0,22
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,5	0,7

17. Bar, caffè, pasticceria	0,5	0,65
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,36	0,49
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,63	0,63
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,5	0,7
21. Discoteche, night club	0,94	0,34
22. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,34	0,12

3. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

4. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI:

- del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

6. di dare atto che le seguenti tariffe TARI si intendono approvate in via sperimentale, ai fini dell'approvazione del bilancio e che in corso d'anno, se necessario e nei termini di legge, si potrà prevedere la loro eventuale modifica;

- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Aliquota zero	Non prevista
TARI	Saldo (una rata)	31/01/15

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

AG

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Remo DUCLY

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 22/03/2014 al 06/04/2014, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Chamois, lì

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/95 e art 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
arch. Maurizio Caputo

In ordine alla regolarità contabile
(ord. Finanz. Reg. n° 1/99 art. 3 comma 3° e art 27 comma 1°)

Il Segretario comunale
dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI ESECUTIVITA`

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Chamois, lì 22/03/2014

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey